

ECC.MO T.A.R. PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE TERZA QUATER - R.G. N. 7186-2022
ISTANZA CAUTELARE

per la Dott.ssa Chiara Diletta Marini, con Avv. Paolo Caruso e Francesca Romani;

contro

ASL Roma 1, in persona del l.r. p.t., con l'Avv. Lorenzo Confessore, PEC

 e 

e, per quanto occorra, nei confronti

del dott. Federico Mainardi, non costituito; PEC mainardi.93@omceoromapec.it;

nel giudizio proposto per l'annullamento

“= della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 1 n. 230 del 10.6.2022, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente dal “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo di dirigente medico – disciplina anatomia patologica, per le esigenze della ASL Roma 1”;

= dell'elenco degli ammessi pubblicato il 26.5.2022 nella sezione concorsi del sito istituzionale della ASL Roma 1;

= occorrendo e in parte qua, del bando di concorso e del suo Allegato A;

= di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, se e in quanto lesivo per la ricorrente, ivi compresa la nota inviata via e-mail il 27.5.2022 dalla ASL Roma di conferma dell'esclusione.”

* * *

PREMESSO

che con ricorso notificato il 22.6.2022 la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso, disposta per motivi formali;

che il 23.6.2022 la ASL Roma 1 ha comunicato l'ammissione con riserva della ricorrente (e di altra candidata nella stessa situazione) alle prove scritte e pratiche del giorno 4.7.2022 (doc. 10, dep. 23.6.22);

che con decreto presidenziale n. 4115 del 28.6.2022, codesto Ill.mo T.A.R., vista anche la comunicazione dell'Amministrazione, ha accolto l'istanza cautelare monocratica ai fini dell'ammissione della ricorrente alle prove concorsuali;

che la ricorrente ha preso parte alle prove concorsuali del 4.7.2022 ed è stata ammessa e convocata alla prova orale (v. docc. 11 e 12, in atti);
che vista l'ammissione con riserva senza limitazioni, all'udienza cautelare del 18.7.2022, si è dato atto del venir meno delle esigenze cautelari;
che, superata anche la prova orale, la ricorrente è stata inserita nella "graduatoria finale di merito medici specialisti" (doc. 13) con 62,92 punti, in sedicesima posizione, con la dicitura "ammessa con riserva";
che, per la forte richiesta per il profilo di dirigente medico per la disciplina anatomia patologica, la graduatoria è stata già utilizzata, per numerose chiamate, sicché è imminente la chiamata della ricorrente, la quale – salvo l'auspicato intervento in autotutela dell'Amministrazione – ha interesse a consolidare la propria posizione e a rimuovere la "riserva" che le è stata accordata;
che per tale ragione la esponente ha presentato istanza di prelievo (cui è subito seguita la fissazione dell'udienza pubblica del 4.12.2023);
che contestualmente, con motivata p.e.c. del 13.12.2022 (doc. 14), il sottoscritto difensore ha chiesto alla ASL Roma 1 di "confermare che, in occasione dell'ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei, si procederà alla chiamata in servizio della dott.ssa Chiara Diletta Marini secondo l'ordine della graduatoria nella quale la stessa è inserita, ancorché con riserva";

CONSIDERATO

che tuttavia con p.e.c. del 20.12.2022 (doc. 15) il difensore della ASL Roma 1 ha comunicato che "l'Azienda non procederà con lo scorrimento della graduatoria in favore della Dott.ssa Marini, né, dunque, all'assunzione, neppure con riserva, della stessa" e ha proposto di chiedere congiuntamente l'anticipazione dell'udienza pubblica; proposta che al sottoscritto difensore è tuttavia risultata insufficiente a tutelare adeguatamente gli interessi della ricorrente, come comunicato al Collega in apposita p.e.c. di riscontro (doc. 16), a sua volta

riscontrata favorevolmente (doc. 17);

CONSIDERATO

che la presa di posizione della ASL Roma 1 nel senso di “congelare” la graduatoria e/o di accantonare la posizione della dott.ssa Marini in attesa di una sentenza è illegittima e gravemente lesiva per la Dott.ssa Marini;

che infatti la consolidata giurisprudenza amministrativa in situazioni analoghe, ha chiarito che l'ammissione con riserva non esaurisce i propri effetti (meramente formali) in una sola e prima fase procedimentale, ma permane – sino allo “scioglimento” di detta riserva – a titolo di equiparazione a tutti gli effetti agli altri candidati inseriti in graduatoria, con la sola differenza che il candidato ammesso con riserva mantiene, in ogni altra fase, una situazione non stabile, che ben può essere rimarcata mediante apposizione di una condizione risolutiva in sede di stipula del contratto di lavoro;

che più precisamente, si è affermato che:

“la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale “con riserva” risiede sia nella necessità di perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario, che nella necessità di definizione nel merito di un giudizio (come nel caso della ricorrente, inserita, con riserva, nelle graduatorie regionali di merito ...), e va individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve, per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset...” (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sent. 5 ottobre 2022, n. 1537; conf. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-bis, ord. 4 ottobre 2022, n. 12514; conf. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 marzo 2021, n. 2036).

che inoltre è stato chiarito:

“Ritiene, dunque, il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento

procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. ..." (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. 24 giugno 2021, n. 7584 e 8 ottobre 2020, n. 10252; *conf.* recentemente T.A.R. Toscana, Firenze, sent. 19 gennaio 2022, n. 49 e T.A.R. Umbria, Perugia, sent. 7 giugno 2022, n. 409);

= **che** pertanto, nella più che probabile ipotesi di ulteriori richieste (chiamate in servizio) provenienti da altre Amministrazioni, la Dott.ssa Marini, con le precisazioni di cui sopra, contrariamente a quanto ritiene l'Amministrazione, dovrà essere considerata a tutti gli effetti come idonea al posto da assegnare, anche considerato che non è in discussione il possesso dei titoli di partecipazione, ma solo il rispetto delle formalità di presentazione della domanda mediante portale telematico.

* * *

Per quanto premesso e considerato, la Dott.ssa Chiara Diletta Marini, come sopra rappresentata e difesa, propone la presente

ISTANZA CAUTELARE

affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre la misura cautelare più idonea, ovvero disporre l'ammissione della ricorrente con riserva alla graduatoria (peraltro già in essere) che sia utile, nelle more della definizione del giudizio, a giovare dello scorrimento della graduatoria degli idonei e delle verosimilmente imminenti chiamate in servizio in conseguenza delle quali lo scorrimento ha già avuto luogo almeno fino al quattordicesimo posto della graduatoria degli specializzati (la ricorrente è sedicesima; doc. 13).

Ricorrono invero i requisiti di *fumus boni iuris*, per i quali si rinvia a quanto illustrato nei motivi di ricorso, e di *periculum in mora*, in considerazione del veloce scorrimento della graduatoria e del fatto che l'accantonamento della posizione della dott.ssa Marini e lo scorrimento ulteriore in favore di altri candidati

e di quelli specializzandi, allocati in graduatoria “subordinata” (doc. 13, pag. 2), comprometterebbe definitivamente l’interesse della ricorrente ad accedere ai posti di servizio attualmente disponibili, col concreto rischio che l’auspicato esito favorevole del giudizio possa restare infruttuoso.

Inoltre, occorre considerare, nel bilanciamento degli interessi, il sicuro possesso dei titoli di partecipazione in capo alla dott.ssa Marini e la indubbia tempestività della sua domanda, e, inoltre la sicura recessività – a maggior ragione a seguito della valutazione di idoneità a ricoprire l’incarico – delle questioni formali che erano alla base dell’esclusione, rispetto all’esigenza di assicurare la copertura dei posti richiesti per la disciplina anatomia patologica.

* * *

Si producono, con numerazione a seguire, i seguenti documenti:

13) Graduatoria finale del concorso; 14) Lettera del 13.12.2022 inviata alla ASL Roma 1; 15) Riscontro Avv. Confessore del 20.12.2022; 16) Risposta p.e.c. Avv. Caruso dell’11.1.2023; 17) Risposta p.e.c. Avv. Confessore 12.1.2023.

Con osservanza.

Roma, 16 gennaio 2023

Avv. Paolo Caruso

Avv. Francesca Romani



RELAZIONE DI NOTIFICA

(a mezzo di posta elettronica certificata *ex art. 3bis* Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. Paolo Caruso, [REDACTED] iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, con studio in 00197 – Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5, nella mia qualità di difensore della Dott.ssa Chiara Diletta Marini [REDACTED] nata a Roma il 16 aprile 1990, per cui si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti *ex art. 83*, 3° comma, c.p.c.

NOTIFICO

a ogni effetto di legge l'allegata istanza cautelare a:

1. Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, [REDACTED], in persona del l.r. *p.t.*, PEC: [REDACTED] (estratto da IPA);

2. Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, [REDACTED] in persona del l.r. *p.t.*, con l'Avv. Lorenzo Confessore, PEC: [REDACTED]

3. Dott. Federico Mainardi, in qualità di ammesso alla procedura concorsuale, PEC [REDACTED]

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente [REDACTED] iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- Istanza cautelare;

Roma, 16 gennaio 2023

Avv. Paolo Caruso

